



Varese, 6 marzo 2017

Circolare n. 2/2017

IL DECRETO MILLEPROROGHE

È stato convertito nella Legge 19/2017 il Decreto Legge 244/2016 (cosidetto Mille proroghe), le cui principali novità fiscali vengono riassunte con la presente circolare.

1. AGEVOLAZIONI LAVORATORI RIMPATRIATI (art. 3 comma 3-novies)

È stato differito dal 30 giugno 2016 al 30 aprile 2017 il termine per esercitare l'opzione dell'agevolazione prevista a favore dei lavoratori dipendenti rimpatriati dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 (detassazione del reddito del 30% per il 2016 e del 50% per il 2017).

2. DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO UNITA' IMMOBILIARI (art. 9 comma 9-octies)

È stata prorogata al 31/12/2017 l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 56, della Finanziaria 2016, consistente nella detrazione IRPEF del 50% dell'IVA sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A/B.

La detrazione è usufruibile in 10 rate annuali a partire dal periodo d'imposta di sostenimento della spesa.

3. PAGAMENTO ENTI LOCALI (art. 13 comma 4)

Sono state prorogate all'1/10/2017 le modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli Enti locali, da effettuare:

- direttamente sul c/c di tesoreria dell'Ente impositore;
- tramite mod. F24;
- tramite strumenti di pagamento elettronici.

Per le entrate non tributarie il versamento va effettuato:

- direttamente sul c/c di tesoreria dell'Ente impositore;
- tramite strumenti di pagamento elettronici.

Non sono state modificate le modalità di pagamento di IMU/TASI (da effettuarsi come di consueto con mod. F24 o con bollettino di c/c postale).

4. RINVIO SOPPRESSIONE MODELLI INTRA (art. 13 commi 4-ter e segg.)

È stata rinviata al 31/12/2017 la soppressione dei modd. Intra relativi agli acquisti intracomunitari di beni/servizi forniti da soggetti passivi UE.

Pertanto, come anticipato dal Comunicato stampa congiunto Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ISTAT del 17/02/2017, per il 2017 è stato ripristinato l'obbligo di presentare i modelli Intra-2 nel rispetto delle consuete modalità e termini.

Contestualmente è stato modificato il comma 6 dell'art. 50, DL n. 331/93 contenente l'obbligo di presentazione dei modelli Intra.

Secondo le modifiche in oggetto, applicabili a partire dal 2018, la compilazione dei modelli Intra:

- va effettuata anche per finalità statistiche;
- riguarda solamente gli acquisti/cessioni intracomunitari di beni.

Dal 2018 risulta perciò soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi intra UE rese/ricevute.

Viene inoltre attribuito all'Agenzia delle Entrate il compito di emanare uno specifico Provvedimento (entro il 30/05/2017 e con decorrenza dal 01/01/2018) al fine di introdurre rilevanti semplificazioni all'obbligo di compilazione degli elenchi intra per acquisti di beni, oltre a "garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche" richieste dalla normativa comunitaria, riducendo al minimo il numero dei soggetti obbligati all'invio dei modelli in esame "diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati" nonché prevedendo "obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea".

5. COMUNICAZIONI DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI (art. 13 comma 4-sexies)

È stato soppresso l'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione, da parte delle società/ditte individuali, prevista dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011, riguardante la concessione in uso di beni ai soci/familiari.

La soppressione riguarda anche la comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dai soci persone fisiche alle società e prevista dal comma 36-septiesdecies del citato art. 2.

6. ESTREMI REGISTRAZIONE LOCAZIONI CANONE CONCORDATO (art. 13 comma 4-octies)

Con decorrenza dal 2017 (mod. redditi/730 del 2018 per il 2017) è stato soppresso l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione dei contratti di locazione a canone concordato per i quali è prevista la riduzione del 30% del relativo reddito imponibile, nonché dell'anno di presentazione della dichiarazione ICI/IMU.

7. NOVITA' BILANCI 2016 E COORDINAMENTO CON NORMATIVA FISCALE (art. 13-bis)

Con il D.Lgs. n. 139/2015 sono state recepite le novità in materia di bilancio d'esercizio previste dalla Direttiva n. 2013/34/UE. Oltre al contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico (novità principale: eliminazione dell'Area straordinaria contraddistinta dalla lettera E) e della Nota integrativa, le novità riguardano, in particolare, l'introduzione di nuovi principi di redazione del bilancio e di nuovi criteri di valutazione. Le novità introdotte si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (in genere, quindi, dal 2016).

Con la modifica dell'art. 83, comma 1, TUIR viene introdotto il principio della c.d. "*derivazione rafforzata*" del reddito imponibile dall'utile di bilancio, prevedendo il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio contenuti nei Principi contabili OIC (così come già disposto per i soggetti che applicano i Principi contabili internazionali IAS / IFRS), ad eccezione delle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter, C.C.

Risultano pertanto applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni attuative emanate a favore dei soggetti che applicano i predetti Principi contabili internazionali.

Nell'ambito del TUIR sono state inoltre apportate le seguenti modifiche:

- nella determinazione del ROL di cui all'art. 96, non si tiene conto anche dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende/di rami d'azienda;
- le spese relative a più esercizi di cui all'art. 108, comma 1, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
- è stata eliminata la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 del citato art. 108 relativa alla ripartizione in 5 quote costanti delle spese di pubblicità;
- è riconosciuto, con la modifica dell'art. 109, comma 4, il principio della "previa imputazione a Conto economico" anche ai componenti reddituali che non transitano a Conto economico in quanto rilevati a Stato patrimoniale in base ai nuovi Principi contabili OIC;
- modificando l'art. 112 viene rivisto il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati a seguito delle nuove regole di contabilizzazione degli stessi (fair value).

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alle previgenti regole fiscali gli effetti reddituali/patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto a quanto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2015 (in genere, quindi, del 2015).

Ai fini IRAP, con la modifica dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/97 viene espressamente prevista l'irrilevanza dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di aziende/rami di azienda (che a causa dell'eliminazione dell'area straordinaria di C.E. risultano necessariamente classificati nell'area B – costi della produzione).

Inoltre, con una disposizione di coordinamento generale, è previsto che il riferimento contenuto nelle norme fiscali ai componenti di cui alle macroclassi A) e B) del Conto economico vada inteso al netto dei predetti componenti straordinari.

Le suddette novità di carattere fiscale sono applicabili, anche ai fini IRAP, dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015 (in genere, quindi, dal 2016).

È infine introdotta la seguente disciplina fiscale transitoria per il primo esercizio di applicazione dei nuovi Principi contabili OIC al fine di cristallizzare le connesse rettifiche operate in bilancio, prevedendo che:

- a) le regole della “previa imputazione a Conto economico” di cui all’art. 109, comma 4, TUIR sono applicabili anche ai componenti imputati direttamente a patrimonio;
- b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto rilevano ai fini IRAP se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificabili nelle voci delle macroclassi A) e B) di Conto economico con rilevanza ai fini IRAP;
- c) il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, di costi già imputati a Conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto; resta ferma, per tali costi, la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti;
- d) l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e/o fondi di accantonamento, considerati dedotti in applicazione di disposizioni del TUIR, non rileva ai fini della determinazione del reddito. Resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali i predetti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso di mancato verificarsi degli stessi;
- e) le previsioni di cui alle lett. c) e d) sono applicabili anche ai fini IRAP.

Con decreto del MEF da emanare entro il 30 aprile 2017 verranno adottate disposizioni di revisione in materia di ACE, al fine di coordinare tali disposizioni per i soggetti las adopter con quella dei soggetti che applicano i principi OIC.

Infine, il Legislatore ha concesso un differimento di 15 giorni del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP relative al 2016 per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del C.C., che quindi passa dal 30 settembre al 15 ottobre 2017, “*al fine di agevolare la prima applicazione delle novità civilistiche in materia di bilancio d’esercizio e delle suddette disposizioni di coordinamento fiscali*”.

8. SPESOMETRO 2017 (art. 14-ter)

Per il primo anno di applicazione è stata modificata la periodicità di presentazione del “nuovo” spesometro. Per il 2017 l’invio dello spesometro risulta pertanto semestrale e va effettuato alle seguenti scadenze:

- primo semestre 2017: entro il 18/09/2017 (il 16 cade di sabato);
- secondo semestre 2017: entro il 28/02/2018.

Non è stato modificato il termine per l’invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche (nuovo adempimento previsto dal 2017), che pertanto rimane confermato alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Tuttavia va evidenziato che l’art. 14-ter in esame prevede che “*resta fermo l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 21-bis (delle liquidazioni periodiche) ..., trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del ... articolo 21*” (“nuovo spesometro”).

Pertanto, fermo restando l’obbligo trimestrale di invio, i termini vanno individuati con riferimento agli “ordinari” termini previsti per il “nuovo” spesometro (in particolare, l’invio relativo al secondo trimestre 2017 va effettuato entro il 18/09/2017).

9. LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 14-quater)

È stato rinviato dal 1 marzo al 1 novembre 2017 il termine di attuazione, in via sperimentale, della lotteria nazionale collegata agli scontrini degli acquisti di beni/servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carte di debito/credito.

ALTRE DISPOSIZIONI – COMUNICAZIONE VOLONTARIA INDIRIZZO PEC

L’art. 7-quater del D.L. 193/2016 ha introdotto il settimo comma all’art. 60 del D.P.R. 600/1973, prevedendo la facoltà della notifica da parte dell’Ente impositore, a partire dal 1 luglio 2017, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ovvero comunicato dai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC.

A tal fine, i contribuenti NON obbligati ad avere un indirizzo PEC ed interessati a ricevere notifiche tramite PEC, devono manifestare la propria volontà di ricevere gli atti all’indirizzo PEC di cui risultino intestatari; tale comunicazione, da effettuarsi in maniera esclusivamente telematica, va effettuata tramite apposito modello, già pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.